



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Complemento Strategico della PAC 2023/2027 CALABRIA 2024

SRD-O6

**Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo
agricolo - Azione 2 - Investimenti per il ripristino del potenziale
produttivo zootecnico danneggiato da epizootie/zoonosi.**



Sommario

1	BASE GIURIDICA	2
2	DISPOSIZIONI ATTUATIVE	4
2.1	DESCRIZIONE INTERVENTO	4
2.2	FINALITÀ ED OBIETTIVI	4
2.3	BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
2.4	IMPEGNI	4
2.5	IMPEGNI ULTERIORI	5
2.6	AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO	5
3	CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	6
3.1	DOTAZIONE FINANZIARIA	6
3.2	FORMA E ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	6
3.3	CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI	6
3.4	SPESE NON AMMISSIBILI	6
3.5	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	7
3.5.1	Disposizioni comuni in merito all'ammissibilità delle spese	7
3.5.2	Ragionevolezza dei costi	8
3.5.3	Demarcazione	8
3.6	INIZIO E DECORRENZA DELLE SPESE	8
3.7	TERMINI PER LA CONCLUSIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	9
3.8	CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO	9
4	CRITERI DI SELEZIONE	10
4.1	TABELLA DEI CRITERI DI SELEZIONE	10
5	DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA COMPILAZIONE SOSTEGNO E REDAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA	12
5.1.1	Modalità di presentazione della domanda	12
5.1.2	Termini di presentazione della domanda di aiuto	12
5.1.3	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	12
6	Modalità di valutazione della domanda	13
6.1	Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione	13
7.	PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE	13
8	COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	15
9	DOMANDA DI PAGAMENTO	16
9.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	16
9.2	ANTICIPO E STATO DI AVANZAMENTO	17
9.3	PROROGA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	17
9.4	DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO	17
9.5	PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO	17
10	DISPOSIZIONI FINALI	18
10.1	RINVIO	18



1 BASE GIURIDICA

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 reca norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Decisione di esecuzione C (2022) 8645 finale, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 che approva il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023- 2027 della Regione Calabria (CSR);
- D.G.R. n. 123 del 31 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 che approva la modifica della PAC 2023/2027 al punto 4.1.5;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.
- DIRETTIVA 2000/29/CE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

- D.gs 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- OM 28.05.2015 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzotica;
- Reg (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- DECRETO Ministero della Sanità 21 ottobre 2022 Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzotica, per l'anno 2022 (23A00038);
- DCA n. 33 del 5 febbraio 2024 – Piano di eradicazione Peste Suina Africana, Regione Calabria;
- OM 19.02.2024 – Proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, recante: «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 1/2024). (24A01026);
- Decreto Dirigenziale “Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 7248 del 25.05.2023 del Dipartimento Tutela della Salute E Servizi Socio – Sanitari – Settore 10 – Sanità Veterinaria della Giunta Regionale della regione Calabria – Oggetto: Istituzione Unità di Crisi regionale per l'emergenza Peste Suina Africana;
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 474 del 10.06.2024, Istituzione Task Force Veterinaria per l'eradicazione della tubercolosi bovina.



2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

2.1 DESCRIZIONE INTERVENTO

Al fine di assicurare il mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello nazionale, risulta necessario incentivare sistemi di prevenzione attivi, nonché di ripristino del potenziale agricolo danneggiato, che consentano l'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche nonché da eventi catastrofici compresi i danni di epizootie.

2.2 FINALITÀ ED OBIETTIVI

L'intervento SRD06 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo, prevede due azioni, l'avviso in oggetto fa riferimento all'azione 2.

L'Azione 2, Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo zootecnico danneggiato da epizootie/zoonosi.

La Calabria ha subito, negli ultimi anni, una recrudescenza delle malattie infettive soggette a profilassi obbligatorie (epizootie/zoonosi) degli animali da reddito. I conseguenti abbattimenti obbligatori secondo normativa (OM 28.05.2015 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di; tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzotica e s.s.m., OM 19.02.2024 – Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana), provocano gravi danni al patrimonio zootecnico per il fatto che gli indennizzi sono parziali e impediscono, o rallentano, la ricostituzione del patrimonio iniziale. Inoltre, considerato che per poter reintrodurre capi in allevamento è necessario che questi abbiano riacquisito la *Qualifica Sanitaria di Ufficialmente Indenne*, il cui ottenimento necessita di tempi tecnici lunghi. Ciò va ad aggravare la situazione economica dell'allevatore determinando danni indiretti. L'intervento si propone di rendere possibile una completa ricostituzione del patrimonio iniziale.

2.3 BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini del presente intervento, possono beneficiare del sostegno:

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

CR02 – Enti pubblici.

2.4 IMPEGNI

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni, sia per beni mobili ed attrezzature sia per beni immobili ed opere edili, ed alle condizioni stabiliti dall'Autorità di Gestione nei documenti attuativi del Piano Strategico PAC 2023-2027. Nel caso specifico, *animali d'allevamento*, l'Autorità di Gestione regionale definisce il periodo minimo di detenzione, salvo casi di forza maggiore, di due cicli produttivi per il bestiame da vita e/o di completamento del periodo di finissaggio per gli animali da ingrasso.



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

2.5 IMPEGNI ULTERIORI

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

2.6 AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno gli interventi previsti nella Domanda di Sostegno devono ricadere all'interno del territorio della Regione Calabria.



3 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

3.1 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'attuazione del bando SRD06 per l'anno 2024 è fissata in Euro 5.000.000 di spesa pubblica.

3.2 FORMA E ALIQUOTA DEL SOSTEGNO

Per l'azione 2 prevista dal presente intervento:

Forma del sostegno: Sovvenzione in conto capitale

Gamma del sostegno a livello di beneficiario: l'aliquota di sostegno è pari al 100% per il valore residuale, al netto di rimborsi e indennizzi, del costo di acquisto per l'animale in sostituzione.

L'aliquota di sostegno per le spese tecniche è del 65%.

Tipo di pagamento:

- *Rimborso dei costi sostenuti da un beneficiario*

Viene **rimborsato** il **valore residuale**, risultante dalla differenza tra l'indennizzo più l'eventuale valore residuo della carcassa (più eventuale copertura assicurativa) ed il prezzo di acquisto del bestiame in sostituzione di quello abbattuto secondo i massimali presenti nel prezzario regionale o, in mancanza di questi, da quelli rilevati da ISMEA, per le varie tipologie di animali di allevamento.

Spese tecniche

Le **spese tecniche** per la preparazione della pratica sono riconosciute nella misura massima del 5 % della sovvenzione complessiva e l'intensità di aiuto riconosciuta è nella misura massima di 65%.

La partecipazione al presente bando è consentita esclusivamente se l'allevamento è destinatario di **un'ordinanza di abbattimento**.

Il finanziamento per il singolo allevamento non può superare € 200.000.

Erogazione di anticipi

Per l'attivazione della specifica azione non è prevista l'erogazione dell'anticipazione.

3.3 CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1, del Piano Strategico PAC 2023-2027 e richiamato nel paragrafo relativo agli elementi comuni a più interventi di sviluppo rurale. Nel caso specifico le uniche spese ammissibile sono l'acquisto di bestiame in sostituzione e le spese tecniche.

3.4 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti spese:

1. spese non giustificate da fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria e non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare,
2. interessi passivi;
3. l'imposta sul valore aggiunto (IVA).



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

3.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.5.1 Disposizioni comuni in merito all'ammissibilità delle spese

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità previste nell'azione 2.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è stabilito dall'Autorità di Gestione regionale che non è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale.

CR08 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite importo massimo di spesa ammissibile pari a 200.000,00 (duecentomila) euro per ciascuna operazione.

Criteri di ammissibilità specifici per l'Azione 2

CR09 - Con riferimento agli investimenti per il ripristino di cui all'Azione 2, il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità, del fatto che si sia verificata (o che sia in atto) una calamità naturale (o un evento avverso/evento catastrofico ad essa assimilabili) e che questa (o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia, una malattia o un'infestazione parassitaria) abbia causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato. *(Tale valore del 30% è riferito alla media di produzione del triennio precedente o ad una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il più alto e il più basso).* Nella fattispecie vi è da precisare che la presenza di un solo capo infetto da malattia soggetta a profilassi obbligatoria (epizozie/zoonosi) innesca il blocco all'allevamento, vale a dire blocco nella movimentazione degli animali da vita, in entrata ed uscita, che pregiudica l'attività economica dell'allevamento stesso con danni notevoli che si dispiegano per un periodo prolungato fino allo sblocco con la dichiarazione di allevamento ufficialmente indenne. Oltre alla perdita del capo che si trova nella fase produttiva, a carico dell'allevamento, si genera l'impossibilità alla vendita degli animali da vita con gravi perdite economiche e nel caso in cui, l'allevamento, sia semi-brado o brado, anche l'impossibilità di movimentare i capi in parcelle al di fuori del territorio comunale ove sono registrati. In ragione di questi elementi la relazione tecnica comprovante la perdita di potenziale agricolo, in relazione alla complessità di un'azienda zootecnica ed anche in riferimento all'ordinamento produttivo, deve tenere in conto di tutte le limitazioni con conseguente perdita di potenziale produttivo/zootecnico, non solo la perdita degli animali per abbattimento coatto, che si dispiegano fino al ripristino della condizione di normalità "Allevamento Ufficialmente Indenne".

CR10 - Con riferimento all'Azione 2:

– gli investimenti sono ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento, con l'esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento; la sovvenzione è indirizzata esclusivamente all'acquisto di bestiame in sostituzione per il ripristino delle capacità produttive aziendali, non si sostanzia come indennizzo;

– il sostegno interviene fino alla concorrenza delle spese di acquisto al netto di tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello europeo, nazionale e regionali. Nella fattispecie l'ammontare potenziale ammissibile a finanziamento è il valore residuale tra il valore risultante da prezzario regionale, o, in mancanza di questi, di quelli riportati nelle tabelle ISMEA e le somme percepite a titolo di indennizzo, DM salute 21 ottobre 2022 (GU serie generale n. 4 del 3.01.2022) ed il valore della carcassa ove quest'ultima possa esitare sul mercato (fattura di acquisto, ammontare finanziabile valore tabellare –



[Digitare qui]

indennizzo Ministeri sanità – valore carcassa al macello ove possibile) ed eventuali rimborsi assicurativi privati (liberatoria da parte dell'acquirente);

– in caso di calamità o evento in atto, i pagamenti non devono superare il livello richiesto per prevenire o alleviare ulteriori perdite causate dall'evento stesso.

3.5.2 Ragionevolezza dei costi

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

1. imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre. A tale fine è necessario un **Ordinanza dell'Autorità Sanitaria** che obbliga l'abbattimento, in via coatta, dei capi infetti e che rende necessario il loro ripristino;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa. I capi che si acquistano devono essere in sostituzione, per numero, per tipologia produttiva, età e per razza. I capi acquistati devono essere iscritti al LG;
3. necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione, dunque la **spesa** deve essere **tracciata** con fattura quietanzata e con la **documentazione** attestante la qualità, certificato di **iscrizione** ai LG.

Ai fini della congruità del costo saranno utilizzate quotazioni ufficiali ISMEA reperibili sulla piattaforma ISMEA, i valori sono validi per tutto il territorio nazionale.

3.5.3 Demarcazione

Non è necessaria la demarcazione poiché queste spese non sono riconosciute a finanziamento in ambito OCM.

3.6 INIZIO E DECORRENZA DELLE SPESE

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno; tale condizione si applica per:

1. le spese connesse ad epizootie/zoonosi, Ordinanza di abbattimento dell'autorità sanitaria, emerse a partire dalla data 1 gennaio 2023, data di entrata in vigore del CSR Calabria 2023/2027;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione fissato come chiusura del bando Intervento SRD06,

In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023.

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari in seguito ad ordinanza di abbattimento (non prima al 1 gennaio 2023) anche se sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno;
2. le spese liquidate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

3.7 TERMINI PER LA CONCLUSIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La corretta e completa realizzazione dell'investimento approvato si deve concludere non oltre i 18 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento.

Detto termine è eventualmente prorogabile su domanda del richiedente di ulteriori 6 mesi soltanto per giustificati motivi, come specificato nel successivo par. "Domanda di proroga".

Le relative spese, comprese le spese tecniche, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Gli investimenti finanziati devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di aiuto, a saldo, che deve essere presentata nel rispetto dei termini definiti dal paragrafo "Domanda di pagamento"

La mancata conclusione e rendicontazione degli investimenti entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga sopra citate. In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione

3.8 CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Considerato che i tassi di contribuzione previsti per questo intervento coincidono con quelli fissati all'art. 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 e ss.mm.ii e il sostegno cumulato deve rimanere entro limiti massimi fissati dal suddetto Regolamento (UE) **il sostegno non può essere cumulato con altre forme di finanziamento regionali e/o nazionali se non nei termini specificati in paragrafo, calcolo del valore residuale.** Inoltre, non può ricevere alcun altro finanziamento di provenienza unionale.

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento, si rimanda comunque, a quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del Piano Strategico PAC 2023-2027 e richiamato nel paragrafo relativo agli elementi comuni a più interventi di sviluppo rurale.



4 CRITERI DI SELEZIONE

4.1 TABELLA DEI CRITERI DI SELEZIONE

Vista la dotazione finanziaria, che consente di finanziare un numero limitato di beneficiari l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno l'utilizzo dei criteri di selezione che vengono riportati nella tabella sottostante:

<i>Principio di selezione</i>	<i>Criterio di selezione</i>	<i>Punteggio max.</i>	<i>Declinazione criterio</i>	<i>Punteggio</i>
P01 - Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, aree maggiormente a rischio di diffusione di fitopatie, grado di rischio territoriale della calamità	aziende con la SAU ricadente in zone montane, svantaggiate e ZVN, Siti Natura 2000, ed altre aree protette, al fine di favorire le aree marginali	5	75% della SAU in zone ZVN, HNV, aree protette (Natura 2000, SIC, ecc.)	3
			75% della SAU in zone montane	5
			75% della SAU in zone svantaggiate	2
P02 – Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio il grado di professionalità dello stesso o soggetti pubblici o giovani agricoltori	caratteristiche del soggetto richiedente	25	giovani agricoltori con età inferiore a 41 anni non compiuti iscritti alla CCIAA con adeguate competenze professionali	5
			aziende che non abbiano ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi 5 anni. <i>(in riferimento alla medesima misura/intervento)</i>	5
			iap, coltivatore diretto	10
			datore di lavoro agricolo	3



[Digitare qui]

			aziende condotte da donne (in caso di persona giuridica, rappresentante legale del beneficiario)	2
P03 - Principi di selezione legati alle caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali	percentuale del potenziale produttivo per cui bisogna attivare misure di prevenzione (azione 1)	30	P > 35%	30
			30% <= P <= 35%	20
	percentuale del potenziale produttivo per cui bisogna attivare misure di ripristino (azione 2)		P<30%	10
P04 – Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica	aziende che rientrano in filiere di qualità	25	aziende condotte secondo i principi dell'agricoltura biologica	10
			aziende condotte secondo i principi dell'agricoltura integrata	5
			Azienda certificata SQNBA o aziende in filiere con disciplinare di qualità del settore zootecnico	15
			aziende inseriti in sistemi di certificazione DOP, IGP, ecc	15

Il PO5, per l'azione 2, non viene utilizzato.

I criteri di selezione sono stati approvato mediante procedura scritta, prot. 409458 del 20/06/2024.



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

5 DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA COMPILAZIONE SOSTEGNO E REDAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Indicazioni generali sulla procedura

Le attività relative alla ricezione ed alla valutazione delle domande di sostegno, sono svolte dal Settore 3 Area Centrale Uffici di Crotone e Vibo Valentia, Prevenzione Calamità Agricole - del Dipartimento Agricoltura, che si avvarrà per l'espletamento delle suddette attività di Fincalabra S.p.A., Società *in house* interamente partecipata dalla Regione Calabria, in qualità di Soggetto Gestore che garantirà, nello svolgimento delle attività di pertinenza, il rispetto delle disposizioni in materia di **esclusione dei conflitti di interesse**.

1. **L'esame delle domande è effettuato con le modalità valutative a graduatoria.** Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 3.1 del presente Avviso.
2. L'Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5.1.1 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di sostegno, compilate dal Soggetto presentatore (Centro Autorizzato di Assistenza Agricola/professionisti accreditati) secondo il modulo di domanda Allegato 1 al presente Avviso e disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, corredate di tutti gli allegati previsti e unitamente alla documentazione di cui al par. 5.1.3, devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà resa disponibile ai fini del presente avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste ed ivi pubblicate.
2. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone¹, deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa richiedente la sovvenzione.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

5.1.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande e i relativi allegati potranno essere inseriti sulla piattaforma a partire dalle ore 10:00 del 15 luglio 2024 e fino alle ore 16:00 del 31 luglio 2024.
2. Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso e/o non correttamente compilate e/o difformi da quanto indicato, saranno considerate irricevibili.

5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda ed agli allegati che formano parte integrante della stessa e con le modalità previste al paragrafo 9.1 del presente Avviso:
 - a) **Ordinanza dell'Autorità Sanitaria** che obbliga l'abbattimento, in via coatta, dei capi infetti e che rende necessario il loro ripristino;
 - b) Scheda riassuntiva di ognuno dei capi da riacquistare, specificando la razza e categoria (manze gravide, vacche adulte, ecc.);
 - c) Relazione tecnica comprovante la diminuzione del potenziale produttivo ai sensi del Direttiva 2000/29/CE del Consiglio ed autovalutazione secondo i criteri di selezione (la relazione dovrà contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda ed all'attribuzione dei punteggi)
 - d) Preventivo spese consulenza tecnica

¹ Compresi, quindi, gli Allegati al modulo di domanda che ne costituiscono parte integrante.



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

- e) Criterio P02 Titolo di studio (o altra certificazione utile all'attribuzione del punteggio – da non produrre autocertificazione) (al fine dell'attribuzione del punteggio)
- f) Certificazione IAP (ove previsto) (al fine dell'attribuzione del punteggio)
- g) Iscrizione INPS in qualità di datore di lavoro agricolo
- h) Criterio P04 documentazione utile a certificare la tipologia di azienda (al fine dell'attribuzione del punteggio)

6 Modalità di valutazione della domanda

1. Le domande presentate saranno esaminate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Ricevibilità:
inoltro della domanda nei termini previsti dal presente Avviso;
 - b) Ammissibilità:
sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui ai par. 2.3, 3.3 e 3.5;
completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
 - c) Merito:
Assegnazione del punteggio, sulla base dei criteri di valutazione di cui al par. 4.1.
2. Fincalabra, effettuerà l'esame istruttorio delle domande pervenute e provvederà ad inviare al Dipartimento competente, al termine delle attività della Commissione di valutazione, gli elenchi provvisori delle imprese ammesse e finanziabili e delle imprese ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse, delle imprese non ammesse con indicazione della motivazione

6.1 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

- Il Settore, a seguito dell'acquisizione degli elenchi contenenti gli esiti istruttori, pubblica sui siti istituzionali gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni.
- I beneficiari hanno la possibilità di esercitare il diritto di **accesso entro 10 giorni** dalla pubblicazione degli elenchi provvisori e possono presentare istanza di **riesame entro i 5 giorni successivi all'accesso**.
- Il Settore, per il tramite di Fincalabra spa, a fronte di istanze motivate e ritenute fondate, provvede a modificare gli elenchi. Verrà redatta una graduatoria definitiva composta da un Elenco A) Domande ammissibili/finanziabili ed un elenco B) Domande non ricevibili/non ammissibili e non finanziabili.

7. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE

1. Le domande ammesse al finanziamento, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, pubblicato sul B.U.R. Calabria e sui siti istituzionali. In particolare con tale Decreto sono approvati:
 - l'elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

- l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse.
2. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
- concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili;
 - assumere l'impegno contabile a favore di ogni beneficiario finanziato.



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

8 COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. La pubblicazione sul BURC e sul sito di Calabria Europa degli atti di cui al precedente par. 4.1.7, costituisce notifica degli esiti della valutazione a tutti gli effetti.
 2. Tutte le comunicazioni tra il Settore e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.
-



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

9 DOMANDA DI PAGAMENTO

Dopo il completamento dell'iter che conduce all'ottenimento della condizione di "Ufficialmente indenne" potranno essere acquistati e rendicontati i capi previsti in domanda di sostegno con il rilascio della domanda di pagamento.

Una volta effettuati gli acquisti dei capi in sostituzione, il beneficiario può inoltrare domanda di pagamento allegando alla domanda stessa, il quadro degli acquisti previsti in domanda di sostegno, le fatture di acquisto del bestiame e i certificati di iscrizione al LLGG.

9.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti, compresi quelli relativi alla corretta applicazione del Regolamento per il funzionamento del Registro Nazioni Aiuti di Stato ed a quelli collegati alla normativa nazionale antimafia e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Le domande, volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione della PEC e dei recapiti telefonici attivi dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, è possibile utilizzare la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura **"Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – CSR Calabria 2023-2027. Intervento SRD06" di cui alla domanda di sostegno (DDS) n..... e CUP**". Tale dicitura deve comparire nel campo "descrizione beni e servizi" della fattura elettronica.



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione dell'intervento, dovrà essere allegata la documentazione concernente l'iscrizione al LG dei capi acquistati in sostituzione.

9.2 ANTICIPO E STATO DI AVANZAMENTO

Non sono previsti Anticipo e Stato di Avanzamento

9.3 PROROGA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Se l'acquisto del bestiame non può avvenire nei tempi previsti dal presente bando (18 mesi) per cause imputabili al ritardo nell'ottenimento della condizione di Allevamento Ufficialmente Indenne" si può concedere un ulteriore proroga di 6 (sei) mesi. Eventuali altre proroga possono essere concesse per cause di forza maggiore ai sensi del Reg (UE) 2021/2116.

9.4 DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

La domanda di pagamento a saldo deve essere inoltrata secondo le modalità previste al punto 5.1 e allegando la documentazione di seguito elencata:

1. Fatture quietanzate del bestiame acquistato in sostituzione;
2. Certificati di iscrizione a libro genealogico, del bestiame acquistato;
3. Fattura liquidazione per spese tecniche;

9.5 PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



[Digitare qui]

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al CSR Calabria 2023/2027, approvato con D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022, alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Intervento (SRD06), alla Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 che approva la modifica della PAC 2023/2027, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.